Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 20 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECOND/ ... o delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento anr ... 0 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 6... - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. 137.

Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa Italiana e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

1) per il periodo dall'11 giugno 1940 alle ore 20 dell'8 settembre 1943:

a) ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

b) ai militarizzati al seguito dell'esercito operante od assegnati ad altre Forze armate operanti nelle condizioni di cui alla lettera precedente;

2) per il periodo dalle ore 20 dell'8 settembre 1943 all'8 maggio 1945 (guerra di liberazione):

ai militari ed ai militarizzati appartenenti od assegnati a reparti delle Forze armate, mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati Maggiori di dette Forze armate, siano riconosciuti partecipanti in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.

Per i militari ed i militarizzati che, pur avendo appartenuto od essendo stati assegnati, durante la guerra di liberazione, a reparti mobilitati in zona di operazioni, non si siano trovati nelle specifiche condizioni indicate nel n. 2 del comma precedente, il servizio prestato nei reparti medesimi è tuttavia computato, secondo le vigenti disposizioni, ai fini degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai pubblici dipendenti.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto sono considerati militarizzati:

a) coloro che abbiano ottenuto la militarizzazione ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, della legge 25 agosto 1940, n. 1304, della legge 1° novembre 1940, n. 1610, del bando 6 febbraio 1942, n. 108,

del bando 9 marzo 1942, n. 118, o dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123;

b) i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'A.O.I. 24 settembre 1940, n. 1930, e 30 dicembre 1940, n. 1810.

Art. 3.

Ai militari ed ai militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversando le linee nemiche, raggiunsero il territorio non occupato dalle Forze armate tedesche e si posero a disposizione di un Comando militare nazionale, è riconosciuta la qualità di combattenti, computandosi un periodo di sessanta giorni, agli effetti dei conseguenti benefici.

Art. 4.

Per i militari ed i militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia, ma, in entrambi i casi, non oltre il 15 aprile 1946.

Art. 5.

Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite, entrarono volontariamente a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di cooperatori, al seguito delle Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati Maggiori delle Forze armate italiane, sono attribuiti, per i periodi di effettiva cooperazione durante le operazioni, tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.

Detti benefici spettano altresì, per il periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l'8 maggio 1945, ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonchè ai militari e militarizzati delle altre Forze armate, riunitisi in formazioni, i quali, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell'Egeo, dipendenti dal Comando delle Forze armate dell'Egeo, vennero impiegati, quali cooperatori per servizi di guerra, dalle autorità alleate.

Art. 6.

Ai militari ed ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania od in Giappone oppure in territori controllati dalle Forze armate di dette nazioni, e che all'atto del rimpatrio siano stati giudicati favorevolmente dalle apposite commissioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.

Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattività.

Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione in favore dei partigiani combattenti delle disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, è considerato l'intero periodo per il quale sia stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente a norma del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici spettanti ai reduci dalla deportazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, è computato l'intero periodo della deportazione.

Art. 9.

Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei combattenti, che fanno riferimento alla data dell'armistizio, devono intendersi riferite alla data dell'8 maggio 1945.

Art. 10.

Ai militari ed ai militarizzati che durante la guerra o comunque prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, siano stati impiegati in operazioni particolarmente rischiose per la bonifica dei campi minati o per il rastrellamento di bombe e proietti di guerra o per il dragaggio, la disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi sono applicabili le disposizioni dei decreti stessi, limitatamente ai periodi di impiego in tali servizi, secondo le indicazioni degli Stati Maggiori delle Forze armate ed indipendentemente dallo svolgimento dei cicli operativi.

Art. 11.

Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:

a) ai disertori, ancorchè, per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;

b) a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.

Avverso il provvedimento dell'autorità militare con cui, nel caso previsto dalla lettera *a*) e semprechè non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualità di combattente, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti già accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonchè di ogni altro necessario accertamento.

La esclusione di cui alla lettera *b*) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra od alla lotta di liberazione, siano caduti o siano restati mutilati od invalidi od abbiano conseguite decorazioni al valore o la croce al merito di guerra.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Facchinetti — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1948
Atti del Governo, registro n. 18, *foglio n.* 69. — Ventura

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1948, n. 138.

Amnistia per i reati finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto il decreto legislativo di delegazione 31 gennaio 1948, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati preveduti dalle leggi:

a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;

b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

f) sul lotto pubblico;

g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.000.

Art. 2.

Fuori dei casi contemplati nell'ultimo comma dell'art. 1, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno, inflitte o da infliggere per reati previsti nelle leggi indicate nel suddetto articolo e le pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 5000, inflitte o da infliggere per reati previsti nelle stesse leggi.

Le pene restrittive della libertà personale e quelle della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, che superino il massimo previsto nel comma precedente, sono rispettivamente ridotte di un anno o di L. 5000.

Art. 3.

L'amnistia e il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono concessi se:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;

2) trattandosi di infedele denuncia i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il 31 maggio 1948.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto, non si tiene conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che, alla data del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 67, hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 67, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella — Grassi — Einaudi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo, per il triennio 1948-1950.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Palermo, pel triennio 1948-1950, i signori:

Ascoli prof. Maurizio, medico chirurgo;

D'Alessandro prof. Giuseppe, medico chirurgo;

Gerbasi prof. Michele, pediatra;

Chiazzese prof. Lauro, esperto in materia amministrativa;

Zanini prof. Emilio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 173. — FERRARI

(1156)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 1° e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386 e 249 concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 ottobre e 25 novembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 ottobre e 14 dicembre 1940, registri nn. 14 e 17, fogli nn. 432 e 26, cernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forte armate;

Visti i regi decreti 19 luglio e 14 novembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 agosto e 12 dicembre 1941, registri nn. 10 e 16, fogli numeri 373 e 248, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 198, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 22 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1, foglio n. 354, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 1° marzo e 24 agosto 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 3 ottobre 1945, registri nn. 2 e 7, fogli numeri 353 e 355, concernenti iscrizione temporanea nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 9 novembre e 21 dicembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 novembre 1945 e 31 gennaio 1946, registri nn. 9 e 1, fogli nn. 96 e 355, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 3, foglio n. 250, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili resquisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio e 11 marzo 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 28 febbraio e 3 giugno 1947, registri nn. 5 e 10, fogli nn. 246 e 159, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 6 e 13 maggio 1947, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 26 e 30 giugno 1947, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 356, 397, 53 e 54, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e navi scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, registrati alla Corte dei conti l'11 agosto 1947, registro n. 15, fogli nn. 163 e 164, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi onerarie. di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili. già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data di ciascuna di esse:

Piroscafo « Sandrina »: dalle ore 8 del 2 aprile 1944;

Motopeschereccio « Stella Rinascente »: dalle ore 17 del 12 marzo 1947;

Motopeschereccio « Maris Stella »: dalle ore 11 del 26 febbraio 1944;

Motopeschereccio « Salvatore »: dalle ore 24 del 18 luglio 1943;

Motopeschereccio « Nuova Rosina »: dalle ore 10 del 31 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Sant'Antonio »: dalle ore 24 del 25 marzo 1947;

Motoscafo « Ca' Corner »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Pontone a biga « Franco »: dalle ore 24 dell'11 marzo 1946;

Motopeschereccio « S. Cataldo »: dalle ore 8 del 20 aprile 1947;

Rimorchiatore « Roma »: dalle ore 20 del 18 ottobre 1946;

Motopeschereccio « Antonio Padre »: dalle ore 24 del 16 maggio 1947;

Motopeschereccio « Aragosta »: dalle ore 24 del 14 gennaio 1947;

Motoveliero « Nuovo Letto Santo »: dalle ore 24 del 30 maggio 1947;

Motopeschereccio « Tre Cognate »: dalle ore 24 del 4 luglio 1947;

Piroscafo « Anna Capano »: dalle ore 24 del 24 giugno 1947;

Piroscafo « Sarno »: dalle ore zero del 21 gennaio 1947;

Motopeschereccio « Maria »: dalle ore 24 del 25 giugno 1947;

Motopeschereccio « S. Fermina »: dalle ore 24 del 23 novembre 1946;

Motoveliero « I Cinque Fratelli »: dalle ore 8 del 13 giugno 1947;

Motoveliero « Nuova Rosalia Bonaria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Domenico Ciocia »: dalle ore 18 del 13 dicembre 1943;

Motobarca « Gesù Giuseppe Maria »: dalle ore 18 del 13 gennaio 1944;

Motobarca « Iolanda »: dalle ore 12 del 15 novembre 1943;

Motoveliero « Nuova Italia »: dalle ore 18 del 9 novembre 1943;

Motobarca « Pietro Paolo »: dalle ore 18 del 13 gennaio 1944;

Motobarca « Teresa »: dalle ore 12 del 15 novembre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola »: dalle ore 8 del 10 gennaio 1944;

Cutter a motore « Iolanda »: dalle ore 24 del 3 aprile 1944;

Rimorchiatore « Risveglio »: dalle ore 24 del 29 luglio 1947;

Motopeschereccio « Aquila »: dalle ore 24 dell'11 agosto 1947;

Motopeschereccio « Andrea Doria »: dalle ore 24 del 6 maggio 1947;

Motopeschereccio « Andrea Doria »: dalle ore 18

Motopeschereccio « I Sei Fratelli »: dalle ore 18 del 6 febbraio 1947;

Motobarca « Santa Maria »: dalle ore 18 del 28 marzo 1947;

Motopeschereccio « Ludovica Luciana »: dalle ore 24 del 7 aprile 1947;

Motopeschereccio « Tigre »: dalle ore 8 del 3 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Gervasio »: dalle ore 18 del 21 marzo 1947;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 18 del 24 marzo 1947;

Motopeschereccio « Giorgio »: dalle ore 18 del 10 marzo 1947,

Motopeschereccio « Rosa Madre II »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « Littorio »: dalle ore 16 del 2 ottobre 1943;

Motoveliero « San Girolamo »: dalle ore 24 del 28 febbraio 1947;

Motopeschereccio « Dora Maria »: dalle ore 8 del 23 luglio 1947;

Motopeschereccio « Audax Omnia Perpetui »: dalle ore 8 del 14 aprile 1947;

Motopeschereccio « Ruggero »: dalle ore 8 del 22 maggio 1947;

Motopeschereccio « Anna »: dalle ore 8 del 22 maggio 1947;

Motopeschereccio « Maddalena »: dalle ore 8 del 22 maggio 1947;

Motopeschereccio « Quinto B. »: dalle ore 24 del 3 giugno 1947;

Motopeschereccio « Luigia Madre »: dalle ore 8 del 22 maggio 1947;

Motopeschereccio « Nicola »: dalle ore 8 del 23 luglio 1947;

Motobarca « Rex »: dalle ore 24 del 7 maggio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Registro n. 4, foglio n. 338

(1067)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1947.
Caratteristiche di nuove carte valori postali la cui emissione fu autorizzata con decreto Ministeriale 23 giugno 1947.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (parte 1ª), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 in data 12 agosto 1947), col quale è stata autorizzata l'emissione di nuove

carte valori postali in seguito alle modificazioni delle tariffe dei servizi della Posta, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 146, in data 16 marzo 1947;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo ordinario da L. 6, che ha come vignetta una mano che pianta nel terreno un virgulto di olivo, è stampato in rotocalco, nel colore violetto, su carta bianca che reca in filigrana delle piccole ruote alate, nel formato carta di mm. 24 x 20, e nel formato stampa di mm. 21 x 17.

Art. 2.

Il francobollo per espressi da L. 15, che ha come vignetta un giovane in tunica e mantello che trattiene un cavallo impennato, è stampato in rotocalco nel colore rosso sanguigno, su carta bianca che reca in filigrana delle piccole ruote alate, nel formato carta di mm. 40 x 24 e nel formato stampa di mm. 37 x 21.

Art. 3.

I francobolli per la posta pneumatica hanno come vignetta una piccola testa di Minerva con elmo e cimiero, su fondo a mezza tinta, compresa in un disco in cornice quadrata che ha nei quattro angoli una foglia stilizzata. In alto, disposta a semicerchio, vi è la dicitura « Poste Italiane » in carattere bastoncino nero; e in basso quella, in carattere bastoncino bianco, di « Posta Pneumatica » nonchè l'indicazione del valore. I francobolli medesimi sono stampati in rotocalco su carta bianca che reca in filigrana delle piccole ruote alate, nel formato carta di mm. 40 x 24 e nel formato stampa di mm. 37 x 21; quello da L. 3 nel colore lilla e quello da L. 5 nel colore verde chiaro.

Art. 4.

Le cartoline postali semplici da L. 4, che recano impresso nel recto un francobollo di pari importo con vignetta « mano che regge una fiaccola » sono costituite da un cartoncino avorio di mm. 148 x 105 e sono stampate in rotocalco nel colore violetto.

Art. 5.

I bollettini per pacchi postali da L. 15, 25, 50 e 100, che recano impresso nel recto un francobollo in cui figura una testa d'Italia turrita, sono costituiti da un cartoncino bianco, delle dimensioni di mm. 210 x 120 recante in filigrana una grande ruota alata con nastro e leggenda « Poste Italiane ». I bollettini medesimi sono stampati in rotocalco: nel colore violetto quelli da L. 15; nel colore verde quelli da L. 25; nel colore solferino quelli da L. 50; e nel colore quelli da L. 100.

Art. 6.

La soprastampa di L. 6 sul francobollo di posta aerea da L. 3,20, eseguita tipograficamente con inchiostro nero, è costituita dall'indicazione del nuovo valore « Lire 6 » impressa al centro in carattere bastoncino grasso, e di due striscie ondulate che in basso a sinistra annullano l'indicazione del valore originario.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948
Registro Uff. risc. poste n. 4, foglio n. 375. — MANZELLA

(1234)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1948.
Revoca del divieto alla ditta Edoardo Aliprandi & Figli, con sede in Desio, a trasformare e riattivare un impianto per la produzione di marmellate e conserve.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1947, con il quale alla ditta Edoardo Aliprandi & Figli, con sede in Desio, è stato vietato di trasformare e riattivare, in detta località, un impianto per la produzione di marmellate e conserve;

Vista l'istanza della Ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 3 novembre 1947, che vieta alla ditta Edoardo Aliprandi & Figli, con sede in Desio, di trasformare e riattivare, in detta località, un impianto per la produzione di marmellate e conserve.

Roma, addì 3 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1948.
Divieto alla ditta « I.R.S.A. » Industrie Riunite Serrature ed Affini, con sede in Sesto San Giovanni, ad allestire, in Pioletto (Milano), un complesso di attrezzature per la produzione di laminati e sagomati speciali in ferro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Industrie Riunite Serrature e Affini, con sede in Sesto San Giovanni, per allestire, in Pioltello (Milano), un complesso di attrezzature per la produzione di laminati e sagomati speciali in ferro:

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « I.R.S.A. » Industrie Riunite Serrature ed Affini, con sede in Sesto San Giovanni, è vietato allestire, in Pioltello (Milano), un complesso di attrezzature per la produzione di laminati e sagomati speciali in ferro.

Roma, addì 3 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1948.

Divieto alla ditta Fosco Chelazzi, con sede in Orvieto Scalo, ad allestire un impianto per l'estrazione al solvente dell'olio dalle sanse.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e successive modificazioni e proroghe;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Fosco Chelazzi, con sede in Orvieto (Terni), per allestire in detta località, un nuovo impianto per l'estrazione al solvente dell'olio dalle sanse;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Fosco Chelazzi, con sede in Orvieto Scalo, è vietato allestire in detta località, un impianto per l'estrazione al solvente dell'olio dalle sanse.

Roma, addì 3 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1948.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 4[illegible]

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, che stabilisce il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita, senza visita medica, in base alle seguenti tariffe:

Tar. 1-AR - Assicurazione in caso di morte a premio annuo vitalizio;

Tar. 1-C - Assicurazione in caso di morte a premio annuo temporaneo;

Tar. 31-C - Assicurazione in caso di morte a capitale crescente dal secondo anno di assicurazione, al massimo però sino alla cessazione del pagamento dei premi;

Tar. 4-B - Assicurazione in caso di morte su due teste;

Tar. 1-D - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia di importo uguale al premio annuo;

Tar. 1-D 3½ - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia del 3,50 %;

Tar. 1-D 4 % - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia del 4 %;

Tar. 1-D 5 % - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia del 5 %;

Tar. 1-D 6 % - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia del 6 %;

Tar. 1-D 10 % - Assicurazione in caso di morte combinata con una rendita vitalizia del 10 %;

Tar. 13 - Assicurazione mista immediata a premio annuo costante;

Tar. 17-C - Assicurazione mista a capitale crescente dal quarto anno di assicurazione: mista con capitalizzazione;

Tar. 25-C - Assicurazione mista crescente dal secondo anno di assicurazione: mista con capitalizzazione;

Tar. 4-BM - Assicurazione mista immediata su due teste;

Tar. 13-A - Assicurazione a termine fisso;

Tar. 13-D - Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale;

Tar. 13-E - Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale;

Tar. 19/C-H - Assicurazione mista immediata a capitale crescente;

Tar. 31 - Assicurazione in caso di morte a capitale costante ed a premio temporaneo decrescente dal 3 ½% all'anno a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 32-C - Assicurazione in caso di morte a capitale crescente ed a premio decrescente dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 17 - Assicurazione mista immediata a premio decrescente del 2 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 23 Assicurazione mista immediata a premio decrescente del 3 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 24 Assicurazione mista immediata a premio decrescente del 4 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 25 Assicurazione mista immediata a premio decrescente del 3 ½% all'anno, a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 26 Assicurazione mista immediata a premio decrescente del 4 ½% all'anno a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 17-A Assicurazione a termine fisso a premio decrescente del 2 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 23-A Assicurazione a termine fisso a premio decrescente del 3 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 24-A Assicurazione a termine fisso a premio decrescente del 4 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 25-A Assicurazione a termine fisso a premio decrescente del 3 ½% all'anno a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 26-A Assicurazione a termine fisso a premio decrescente del 4 ½% all'anno a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 17-E Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 2 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 23-E Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 3 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 24-E Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 4 ½% all'anno a cominciare dal quarto anno di assicurazione;

Tar. 25-E Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 3 ½% all'anno, a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 26-E Assicurazione mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 4 ½% all'anno, a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 25-F Assicurazione fanciulle a premio decrescente del 3 ½% all'anno, a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 26-F Assicurazione fanciulle a premio decrescente del 4 ½% all'anno, a cominciare dal secondo anno di assicurazione;

Tar. 8-H Assicurazione in caso di vita con pagamento del capitale ridotto in caso di premorienza;

Tar. 8-M Assicurazione in caso di vita crescente con capitalizzazione;

Tar. 30 Assicurazione mista crescente su due teste: tariffa dotale.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1, la seguente clausola:

« La Compagnia, semprechè la polizza sia al corrente col versamento dei premi, è tenuta:

a) al pagamento di una quota parte della somma assicurata pari alla somma stessa divisa per il numero degli anni di durata della polizza, se la morte dell'assicurato avviene entro il primo anno dal principio dell'assicurazione, avvertendo che tale quota non dovrà mai essere inferiore al premio versato;

b) al pagamento di una quarta parte della somma assicurata, se la morte avviene nel primo trimestre del secondo anno di assicurazione;

c) al pagamento di una metà della somma assicurata, se la morte avviene nel secondo trimestre del secondo anno di assicurazione;

d) al pagamento di tre quarti della somma assicurata, se la morte avviene nel terzo trimestre del secondo anno di assicurazione;

e) al pagamento dell'intera somma assicurata, se la morte avviene dal principio del quarto trimestre del secondo anno di assicurazione in poi ».

Roma, addì 6 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1948.

Aumento della percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio, prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopra citato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, con il quale è stata stabilita una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro ed il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura della percentuale prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, ai maggiori oneri previdenziali e assistenziali;

Decreta:

Articolo unico.

La percentuale di maggiorazione nelle tariffe di facchinaggio, prevista dall'art. 8 del decreto interministe-

riale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali e assistenziali, è fissata a partire dal 1° ottobre 1947, nella misura del cinquanta per cento.

Roma, addì 8 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1948.

Dichiarazione di inefficacia, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, delle disposizioni emanate da organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative all'automezzo targato R.E.I. 102.461 con rimorchio targato R.E.I. 11.080.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Premesso:

che in esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente il riassetto della legislazione dei territori liberati, sono state, con decreto Ministeriale 22 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della guerra caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca;

che con analogo decreto Ministeriale 20 settembre 1945, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, furono dichiarate inefficaci nei confronti dello Stato anche le disposizioni emanate dai predetti organi della sedicente repubblica sociale italiana relative agli automezzi della Marina;

Visto:

che il Tribunale di Roma, con sentenza 27 marzo 1947 in causa Romano Giovanni contro Ministero marina, ha ritenuto che tale invalidazione delle suddette disposizioni si sarebbe dovuta fare in relazione a ciascun automezzo;

che, pur non potendosi condividere l'interpretazione data dal Tribunale predetto all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, prorogato al 31 marzo 1948 con decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1153, conviene confermare che con il decreto Ministeriale 20 settembre 1945 già citato, si intesero invalidare tutte le disposizioni di servizio emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana per la circolazione di tutti gli automezzi delle Forze armate terrestri e quindi anche per la circolazione dell'automezzo targato R.E.I. 102.461 con rimorchio targato R.E.I. 11.080, il quale, circolando durante l'occupazione tedesca sempre nell'esclusivo interesse della predetta repubblica sociale italiana, ebbe ad investire in Roma una vettura tramviaria dell'Azienda Tramvie e Autobus del Governatorato;

Considerato che non è ancora scaduto il termine previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, prorogato come sopra;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi delle Forze armate e quindi anche dell'automezzo targato R.E.I. 102.461 con rimorchio targato R.E.I. 11.080.

Roma, addì 9 marzo 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(1232)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 15 febbraio 1948.

Vaccinazione contro le malattie quarantenarie e rilascio dei relativi certificati validi ai fini internazionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944 e la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944, alle quali è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisoruio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista l'Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Considerata l'opportunità di elencare, ai fini del riconoscimento internazionale, gli uffici che praticano in Italia la vaccinazione contro le malattie quarantenarie e rilasciano i certificati relativi valevoli ai fini internazionali;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione contro le malattie quarantenarie, ai fini del rilascio del certificato valido ai sensi del disposto delle Convenzioni sanitarie internazionali di Washington del 1944, verrà praticata in Italia esclusivamente ad opera degli uffici sanitari appresso indicati.

Art. 2.

Gli uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla e a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di: Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di: Genova, Napoli, Palermo, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino (Roma);

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei comuni di: Firenze, Milano, Roma, Torino.

Art. 3.

Gli uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro il colera e a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di tutte le provincie della Repubblica;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino (Roma);

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei comuni di: Firenze, Milano, Roma, Torino.

Art. 4.

Gli uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro la peste e a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di: Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino (Roma);

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei comuni di: Firenze, Milano, Roma, Torino.

Art. 5.

Gli uffici autorizzati a praticare la vaccinazione contro il dermotifo e a rilasciare i relativi certificati validi all'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di: Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino (Roma);

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) dei comuni di: Firenze, Milano, Roma, Torino.

Art. 6.

Gli uffici autorizzati a praticare la vaccinazione antivaiolosa e a rilasciare i relativi certificati validi all'estero sono i seguenti:

a) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica Ufficio quarantenario, Roma;

b) Ufficio sanitario provinciale (medico provinciale) di tutte le provincie della Repubblica;

c) Ufficio di sanità marittima (medico di porto) di: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Venezia;

d) Ufficio di sanità aerea (medico di aeroporto) di Ciampino (Roma);

e) Ufficio d'igiene e sanità (ufficiale sanitario) di tutti i capoluoghi di provincia.

Art. 7.

I medici di bordo di nazionalità italiana, regolarmente abilitati ai sensi del vigente regolamento di sanità marittima, i quali abbiano la effettiva direzione del servizio sanitario a bordo di navi appartenenti alla marina mercantile italiana, adibite al trasporto di passeggeri o di emigranti, sono autorizzati a praticare tutte le sopradette vaccinazioni contro le malattie quarantenarie e a rilasciare i relativi certificati validi all'estero.

Art. 8.

I certificati di eseguita vaccinazione contro le sopradette malattie quarantenarie verranno rilasciati dai suddetti uffici esclusivamente sui moduli conformi a quelli previsti nelle sopra citate Convenzioni internazionali di Washington per la navigazione marittima e per la navigazione aerea del 1944 e riprodotti negli allegati alle Convenzioni stesse.

Art. 9.

I Prefetti della Repubblica e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1948

(1279) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 13 febbraio 1948.

Revoca delle misure profilattiche nei confronti di tutte le provenienze marittime dai porti dell'Egitto. (Ordinanza di sanità marittima n. 4 del 1948).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la notificazione del Governo egiziano pel tramite dell'Ufficio di Ginevra della Organizzazione mondiale della sanità in data 12 corrente, circa la cessazione delle manifestazioni di colera in tutto il territorio dell'Egitto;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 906;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista l'Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Viste le Ordinanze di sanità marittima n. 1 del 27 settembre, n. 2 del 4 novembre 1947 e n. 2 del 28 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Le misure profilattiche contro il colera disposte con le Ordinanze di sanità marittima n. 1 e n. 2 del 27 settembre e del 4 novembre 1947, sono revocate in confronto di tutte le provenienze dall'Egitto.

Art. 2.

I Prefetti delle Provincie marittime e gli Uffici provinciali di sanità pubblica competenti, a mezzo degli Uffici di sanità marittima, con il concorso delle Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1280)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA 13 febbraio 1948.

Revoca delle misure profilattiche nei confronti di tutte le provenienze aeree dagli aeroporti egiziani. (Ordinanza di sanità aerea n. 4-A del 1948).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la notificazione del Governo egiziano pel tramite dell'Ufficio di Ginevra della Organizzazione mondiale della sanità in data 12 corrente, circa la cessazione delle manifestazioni di colera nell'interno del territorio egiziano;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1944, n. 1046;

Viste le Ordinanze di sanità aerea n. 1-*A* del 27 settembre, n. 2-*A* del 4 novembre 1947 e n. 2-*A* del 28 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate le misure profilattiche contro il colera in confronto delle provenienze da tutti gli aeroporti egiziani disposte con Ordinanze di sanità aerea n. 1-*A* e n. 2-*A* del 27 settembre e del 4 novembre 1947.

Art. 2.

I Prefetti e gli Uffici provinciali della sanità pubblica competenti a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporti, con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 65 del 10 marzo 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. e il prezzo del cemento e leganti idraulici (prezzo di vendita in Sardegna).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 65 del 10 marzo 1948, ha stabilito quanto appresso:

MERCI U.N.R.R.A.
(seguito della circolare n. 64 del 6 marzo 1948)

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, vengono fissati come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.N.R.A. sottoelencate.

217. — *Ferro tungsteno prodotto da Wolframite U.N.R.R.A.*, franco stabilimento produttore, L. 18 al kg. per ogni uno per cento di *tungsteno contenuto*; delle quali L. 15,50 a favore della ditta trasformatrice e L. 2,50 da versare al Fondo lire.

218. — *Olio di pesce avariato* franco magazzino consegnatario, L. 85 al kg.; delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 65 da versare al Fondo lire.

219. — *Lanolina* (ex s/s Cooper Union Victory). A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 41 del 13 dicembre 1947, viene disposta la vendita della lanolina in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di aggiudicazione.

220. — *Cacao in grani*, franco magazzino consegnatario, per merce ripesata, vista e gradita, posta su veicolo dell'assegnatario, L. 750 al kg.; delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto, e L. 735 da versare al Fondo lire.

Il suddetto prezzo vale fino al 31 marzo corrente; trascorsa tale data, i quantitativi residui di cacao in grani saranno venduti mediante asta pubblica al prezzo base di L. 750 al kg.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI
(prezzo di vendita in Sardegna)

Con decorrenza dal 10 corrente mese vengono estesi alla Sardegna i prezzi del cemento e dei leganti idraulici fissati per l'Italia continentale per la vendita dal produttore con circolare n. 62 del 27 febbraio 1948.

Con la stessa data del 10 marzo corrente si stabilisce che il prezzo del cemento tipo 500, prodotto nell'Italia continentale e venduto in Sardegna, non potrà eccedere L. 1135 al quintale per merce resa insaccata su banchina ai porti di sbarco, comprendendo nel prezzo il costo dei sacchi di carta.

(1240)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Rinuncia temporanea all'esercizio del vincolo del 35 % sui generi alimentari d'importazione

L'Alto Commissariato per l'alimentazione rinuncia temporaneamente ad esercitare sul formaggio d'importazione il vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1947, n. 262.

La rinuncia ha decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comprende tutte le partite di prodotto nazionalizzate entro il 30 aprile 1948.

Gli importatori, pur potendo liberamente disporre delle partite di formaggio senza attendere il decorso del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, sono comunque tenuti per le partite stesse, anche nei periodi per i quali viene disposta la rinuncia all'esercizio del vincolo, alla denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo.

Roma, addì 15 marzo 1948

L'Alto Commissario: RONCHI

(1282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania (Napoli), di un mutuo di L. 3.594.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1018)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto Ministeriale del 12 *marzo* 1948:

Borioni Raoul, notaio residente nel comune di Cingoli, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Macerata;

Orlando Salvatore, notaio residente del comune di Terrasini Favarotta, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Cinisi, stesso distretto;

Cancilla Vincenzo, notaio assegnato temporaneamente in soprannumero al comune di Termini Imerese, è traslocato nel detto comune di Termini Imerese;

Bommarco Virgilio, notaio del comune di Albona, distretto notarile di Pola, assegnato in soprannumero al comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Mori, stesso distretto;

Marchesoni Riccardo, notaio residente nel comune di Primiero, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Trento;

Rimer Aldo, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Trento.

(1290)

Con decreto Ministeriale del 18 *marzo* 1948:

Andreatta Giovanni, notaio residente nel comune di Feltre, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Santa Giustina, stesso distretto;

Teti Antonio, notaio residente nel comune di Miglierina, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Catanzaro;

Marchisa Francesco, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Trino, stesso distretto;

Piras Cesare, notaio residente nel comune di Macomer, distretto notarile di Oristano, è traslocato nel comune di Ghilarza, stesso distretto;

Albanese Cesare, notaio residente nel comune di Seminara, distretto notarile di Palmi, è traslocato in Iatrinoli, frazione del comune di Taurianova, stesso distretto;

Oliari Giovanni, notaio residente nel comune di Collecchio, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di San Lazzaro Parmense, stesso distretto;

Badalla Pier Candido, notaio residente nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Vigevano, stesso distretto;

Arra Emanuele, notaio residente nel comune di Chianciano, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti;

Viscardini Giuseppe, notaio residente nel comune di Occhiobello, distretto notarile di Rovigo, è traslocato nel comune di Rovigo;

Campus Antonio, notaio residente nel comune di Pattada, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Ozieri, stesso distretto;

Grandi Giuseppe, notaio residente nel comune di Castagnole Lanze, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di Castelnuovo Don Bosco, distretto notarile di Torino;

Sandrinelli Oscar, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Tarvisio, stesso distretto.

(1322)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto in data 22 febbraio 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Apicella Ferdinando, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 marzo 1948, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 8 marzo 1948

p. Il Ministro: MILLOZZA

(1215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto romano e procedura penale presso l'Università di Catania

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà medesima intende provvedere mediante trasferimento:

1) diritto romano;
2) procedura penale.

Gli aspiranti al trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1291)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Amalfi

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 febbraio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 300, sita nella spiaggia di Amalfi, riportata in catasto al foglio 48 del comune di Amalfi.

(1216)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Pineto (Teramo)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 febbraio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 4240 sita nella spiaggia di Pineto, riportata in catasto al foglio n. 32 del comune di Pineto (Teramo).

(1217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 57.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85-94 — Data: 3 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Banca Credito Varesino Varese — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 298 — Data: 8 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Passaro Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 22 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di Risparmio di Cesena — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data 22 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Cassa di Risparmio di Cesena — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 9700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 26 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Romana Pietro fu Giovanni Maria — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 6 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6374 — Data: 25 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bertolini Teresa o Maria Teresa fu Gaetano, vedova Tenti — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 8200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258 — Data: 2 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Maio Carmelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450 — Data: 6 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Siciliano Giuseppe di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 301.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 611 — Data: 24 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Papale Simmaco di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 221 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Carrano Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 12 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Nocilla Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Valerio Anna Rita fu Vittorio Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1076 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Roghi Fausta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale: L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 221 — Data: 5 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Anastasi Antonino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 10 — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1007 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca Agricola Mantovana — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Giardini Dino fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Palladino Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale: L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 186 — Data: 1° marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Agosto Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 27 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Sticchi Saverio fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 66,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1117)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 29563, di annue L. 126, intestato a Trotta Giovanna fu Tobia, minore sotto l'amministrazione della madre Pennacchio Elisabetta.

Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1116)

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 7 per diffida di smarrimento di certificati di rendita nominativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1948 e n. 63 del 15 marzo 1948, per il certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 290737, di annue L. 1211, intestato a Iaconelli Elisabetta, Mario, ecc., è stata indicata la perdita del solo certificato di nuda proprietà mentre invece si deve intendere smarrito anche quello di usufrutto.

(1293)

Nell'elenco n. 8 per diffida di smarrimento di certificati di rendita nominativa di cui è stata eseguita la prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1948, la parola « Istituto » riferentesi all'intestazione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 252490, di annue L. 45,50, deve essere sostituita con quella « istituto ».

(1294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	223788	Cappellania coadiutorale di San Giovanni Battista, in Lumezzane Pieve (Brescia)	66,50
Id.	223245	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole, frazione di Cimmo	14 —
Id.	218825	Beneficio parrocchiale di Paspardo (Brescia)	3,50
Id.	216338	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Bagolino, vincolata	35 —
Id.	216273	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico, frazione del comune di Cortenedolo	45,50
Id.	224489	Cappellania Piardi del SS.mo Rosario, in Pezzaze	3,50
Id.	229396	Fabbriceria parrocchiale di San Lorenzo, in Soprapone	45,50
Id.	233572	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra (Brescia), per il legato Gritti Gerolamo	66,50
Id.	234327	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Ossino Superiore	171,50
Id.	234382	Fabbriceria parrocchiale di Cavignano (Brescia), vincolata	231 —
Id.	235281	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Martino, in Gargnano (Brescia)	154 —
Id.	239728	Beneficio parrocchiale di Gaglione Sopra, pel legato Gritti	66,50
Id.	257026	Beneficio parrocchiale di Astrio, frazione del comune di Breno	17,50
Id.	266085	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole, frazione di Cimmo	14 —
Id.	267156	Beneficio parrocchiale di Ideo	21 —
Id.	267905	Pia Opera legato Corsetti di Sasso e Musaga, frazione del comune di Gargnano	112 —
Id.	269230	Fabbriceria parrocchiale di Lavone Pezzaze	3,50
Id.	269967	Prebenda parrocchiale di Lograto	3,50
Id.	271274	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Alessandro, in Ono San Pietro	14 —
Id.	274352	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	73,50
Id.	288395	Come sopra	3,50
Id.	299672	Fabbriceria della chiesa sussidiaria di San Giacomo, in Peia di Ponte di Legno	3,50
Id.	299889	Beneficio parrocchiale di San Gallo, in Botticino Sera	553 —
Id.	300831	Fabbriceria parrocchiale di Villa d'Alegno	3,50
Id.	306848	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Antonio, in Rino di Sonico	3,50
Id.	309012	Fabbriceria parrocchiale di Bogliaco in Gargnano	1.620,50
Id.	311998	Cappellania coadiutorale Moscardi, in Darfo	17,50
Id.	313609	Beneficio parrocchiale di Sarezzo	31,50
Id.	313697	Fabbriceria sussidiaria di Noboli, frazione del comune di Sarezzo	280 —
Id.	382157	Beneficio parrocchiale di Cimmo	7 —
Id.	380690	Fabbriceria parrocchiale di San Marchino (Brescia)	504 —
Id.	380371	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Tavernole, frazione di Cimmo	367,50
Id.	355910	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole, frazione del comune di Cimmo in Valletrompia	49 —
Id.	353321	Beneficio coadiutorale di Flacanico, frazione del comune di Costa Volpino (Bergamo)	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	843956	Beneficio parrocchiale di Carpenedolo	101,50
Id.	339819	Beneficio parrocchiale di Botticino Mattina	147 —
Id.	330854	Beneficio coadiutorale di Flaccanico nella parrocchia di Qualino, frazione di Costa Volpino (Bergamo)	31,50
Id.	321036	Cappellania coadiutorale Francesconi, in Bienno	17,50
Id.	316597	Beneficio parrocchiale di Lumezzane Pieve (Brescia)	3,50
Id.	171389	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Antonio, in Rino di Sonico	129,50
Id.	168871	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cimbergo	241,50
Id.	167660	Cappellania Recaldini, nella chiesa dei SS. Angeli Custodi di Niardo	3,50
Id.	171619	Fabbriceria parrocchiale di Ossino Superiore, in Ossino (Brescia)	371 —
Id.	180329	Cappellania Gonio-Ruffoni, in Pontevico	469 —
Id.	177919	Fabbriceria sussidiaria di Sant'Antonio, in Gazzolo, frazione di Lumezzane Pieve	63 —
Id.	172330	Fabbriceria della chiesa parrocchiale delle Fornaci, frazione di Brescia, vincolata	231 —
Id.	171625	Cappellania coadiutorale Bordiga, in Tolino, frazione del comune di Pisogne	231 —
Id.	189835	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cortine, frazione del comune di Nave	637 —
Id.	188093	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Coccaglio, vincolata	2.086 —
Id.	186919	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Maderno	892 —
Id.	186047	Cappellania coadiutorale Contini, in Terzano	24,50
Id.	183654	Fabbriceria parrocchiale di San Giuseppe in Corna, frazione del comune di Darfo	56 —
Id.	195594	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Esine	525 —
Id.	193583	Fabbriceria parrocchiale di San Lorenzo, in Berzo-Demo	21 —
Id.	193582	Beneficio eretto all'altare di San Vincenzo Ferreri, nella parrocchia di Demo-Berzo	7 —
Id.	191311	Chiesa parrocchiale di Ossimo Superiore	14 —
Id.	204423	Beneficio parrocchiale di Santicolo (Brescia)	3,50
Id.	200857	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Ponte di Saviore	3,50
Id.	205709	Cappellania curaziale Mutti, in Passirano	24,50
Id.	204941	Fabbriceria sussidiaria di Gozzolo di Lumezzane Pieve	7 —
Id.	613595	Prota Emmanuela di Donato, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ispani (Salerno)	175 —
Id.	109173	Fabbriceria della cappella del SS.mo Crocifisso, nella parrocchiale di San Simone, in Serbadone di Montefiore (Forlì)	133 —
Id.	410427	Piacquadio Maria Teresa di Antonio, moglie di Ratti Giuseppe, dom. in Pesaro, vincolata	210 —
Id.	4578	Giulianetti Giulio fu Spirito, dom. in Portoferraio (Livorno), ipotecata	17,50
Id.	333254	Ospizio di San Vittore, in Borghetto di Borbera (Alessandria)	770 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 novembre 1947

Il direttore generale: De Liguoro

(4701)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	94661	230 —	Trainini *Francesco* fu Paolo, dom. a Bovezzo (Brescia) ipotecato per cauzione esattoriale.	Trainini *Angelo Francesco*, ecc. come contro.
Id.	94662	15 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94663	1.335 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94664	525 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94665	..855 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94666	1.300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94667	1.350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94668	660 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94669	1.460 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94671	845 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94672	3.060 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94673	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94674	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	94675	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	70976	1.105 —	Caprioglio *Susanna* di Luigi, moglie legalmente separata da Morano Giovanni, domiciliata in Casale Monferrato (Alessandria).	Caprioglio *Osanna Rosalia Saffo* di Luigi, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	184940	350 —	Tempesta Faustina di Pietro, nubile, domiciliata a Terlizzi (Bari) con usufrutto a De Crescenzio *Arcangela* fu Luigi, nubile, dom. a Terlizzi.	Tempesta Faustina, ecc., come contro, con usufrutto a De Crescenzio *Maria Arcangela*, ecc., come contro.
Id.	473973	213,50	Madaffari Giulia fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Tischi* Rosalia, dom. in Catania, con usufrutto a quest'ultimo.	Madaffari Giulia fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Tichy Rosalia fu Carlo vedova Madaffari*, dom. in Catania con usufrutto a quest'ultima.
Id.	473974	213,50	Madaffari Adolfo Augusto fu Antonino, ecc. come sopra.	Madaffari Adolfo Augusto fu Antonino, ecc., come sopra.
Id.	315859	724,50	Cassinelli Maria fu *Elia* moglie di Tirelli Anton Angelo dom. a Chiavari (Genova) con vincolo dotale.	Cassinelli Maria fu *Isaia*, ecc., come contro.
Id.	422053	969,50	Soldati *Orlando* e Liliana fu Sante minori sotto la patria potestà della madre Balagner Amparo con usufrutto a quest'ultima.	Soldati *Oscar* e Liliana fu Sante, ecc., come contro.
Id.	436814	1.820 —	Marchesini Maria Lorenza di Carlo, moglie di Bussetti *Luigi* dom. in Genova (vincolata).	Marchesini Maria Lorenza di Carlo, moglie di Bussetti *Matteo Giuseppe Luigi*, ecc., come contro.
Id.	492518	252 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo in Torino, con usufrutto a Varaglia *Dalietta* fu Francesco nubile domiciliata in Torino.	Come contro, con usufrutto a Varaglia *Carolina Delia* fu Francesco, nubile, dom. in Torino.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	170909	42 —	Gallizia *Maria Sofia* fu Francesco, moglie di *Giovanni* Tamiotti, dom. in Rossa (Novara).	Gallizia *Sofia Anna Maria* fu Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale Alessandro*, dom. in Rossa (Novara).
Id.	352025	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	392899	17.50	Gallizia *Maria Sofia* fu Francesco, moglie di Tamiotti *Annibale*, dom. in Rossa (Novara).	Come sopra.
Id.	397966	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278710	385 —	Ramò *Felicina* fu Antonio, moglie di Luigi Morasso, vincolato.	Ramò *Maria Tomasina Felicina* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	299710	518 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	422124	343 —	Ramò *Felicina* fu Antonio, moglie dell'assente di fatto Luigi Morasso fu Davide, vincolata per dote.	Ramò *Maria Tomasina, Felicina* fu Antonio ecc., come contro.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 44	269	Cap. Nom. 20.000 —	Maffei Gian Paolo fu *Gino* minore sotto la patria potestà della madre Schianchi Alma fu Battista ved. Maffei.	Maffei Gian Paolo fu Luigi, ecc., come contro.
Id. Serie 51	264	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	201	55.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	200	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 56	180	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4% (1943) Serie G	377	2.500 —	*Francesconi* Vittorio, Arturo, Bruno e Laura fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Alessandrini Maria Rosa ved. *Francesconi* in parti uguali.	*Francisconi* Vittorio, Arturo, Bruno e Laura fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Alessandrini Maria Rosa, ved. *Francisconi* in parti uguali.
Rendita 5%	184418	765 —	Bonavia *Aldo* fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre Magni Maria ved. Bonavia, dom. a Genova.	Bonavia *Luigi Aldo* fu *Domenico Luigi*, ecc., come contro.
Id.	184419	260 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Magni Maria fu Luigi.	Come sopra, con usufrutto a favore di Magni Maria fu Luigi.
P. Red. 3,50% (1934)	258998	735 —	Turri Roberto fu *Vincenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Salvestroni *Ida* fu Odoardo ved. Turri dom. a Livorno.	Turri Roberto fu *Vincenzo* o *Sisto Vincenzo* minore sotto la patria potestà della madre Salvestroni *Dina* fu Odoardo vedova Turri dom. a Livorno.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 febbraio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(789)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto dell'Istituto di assistenza dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai

Con decreto in data 9 marzo 1948 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è stato approvato, alla data del 9 marzo 1948, lo statuto relativo all'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai.

(1264)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 11 marzo 1948, il geom. Franco Agolini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

(1263)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Avellino in data 15 luglio 1947, n. 20153, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Stefano Giesuè, primo consigliere di prefettura;

Componenti:
dott. Alessandro Raimondi, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Tesauro, direttore di clinica ostetrica;
dott. Mario Malzoni, primario ospedaliero in reparto di ostetricia;
Filomena Valentino, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Alberto Maresca.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 febbraio 1948

(1063) *L'Alto Commissario:* PERROTTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 10 luglio 1947, n. 27298, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alfonso Ercolli, vice prefetto;

Componenti:
dott. Michele Lombardi, medico provinciale;
prof. dott. Leandro Barberis, primario chirurgo dell'ospedale civile di Mondovì;
prof. dott. Egidio Antoniazzi, docente di patologia medica e primario medico dell'ospedale civile di S. Croce di Cuneo;
dott. Stefano Bonelli, medico condotto;

Segretario:
dott. Cesare Calleri.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 febbraio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(1137)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci;
Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo la prova scritta e le prove pratiche del concorso di cui sopra;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

La prova scritta e le prove pratiche del concorso a due posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947 e riservato ai reduci, avranno luogo in Roma, presso il Laboratorio sperimentale dell'ex Servizio chimico militare, via Castro Laurenziano n. 7, alle ore 8 dei giorni 5, 7, 9, 10 e 13 aprile 1948.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(1241)

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di cancelleria di tribunali militari (gruppo B), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*), riservato ai reduci;
Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a dieci posti di alunno di cancelleria di tribunali militari (gruppo *B*), riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1947, avranno luogo in Roma, presso il Tribunale Supremo militare, via degli Acquasparta n. 2, alle ore 8 dei giorni 24 e 25 marzo 1948.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

(1242)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello della Repubblica per l'anno 1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti indicate, costituite come segue:

1. — *Corte d'appello di Ancona*:

Assanti dott. Stefano, presidente di sezione della Corte d'appello di Ancona, presidente;
Menichelli dott. Amorino, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, componente;
Nina prof. Luigi, dell'Università degli studi di Macerata, componente;
Malintoppi avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;
Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;
Rapex dott. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;
Rabini dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, componente supplente;
Rossi prof. Bruno, dell'Università degli studi di Macerata, componente supplente;
Ranaldi avv. Arnaldo, del Foro di Ancona, componente supplente;
Rossi avv. Guido, del Foro di Ancona, componente supplente.

2. — *Corte d'appello di Bari*:

Gallo dott. Vittorio, presidente di sezione della Corte d'appello di Bari, presidente;
Ferrara dott. Luciano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari, componente;
Micheli prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Bari, componente;
Di Cagno avv. Alberto, del Foro di Bari, componente;
Russo Frattasi avv. Carlo, del Foro di Bari, componente;
Caizzi dott. Enrico, consigliere della Corte d'appello di Bari, presidente supplente;
Scardaccione dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, componente supplente;
De Robertis prof. Francesco, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Losacco avv. Luigi, del Foro di Bari, componente supplente;
Zallone avv. Alfredo, del Foro di Bari, componente supplente.

3. — *Corte d'appello di Bologna*:

Papa dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte d'appello di Bologna, presidente;
Laurens dott. Giulio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, componente;
Volterra prof. Edoardo, dellUniversità degli studi di Bologna, componente;
Piacentini avv. Ezio, del Foro di Bologna, componente;
Valenza avv. Pietro, del Foro di Bologna, componente;
Di Pilato dott. Domenico, consigliere della Corte d'appello di Bologna, presidente supplente;
Rasponi dott. Teodorico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, componente supplente;
Senia prof. Angelo, dell'Università degli studi di Bologna, componente supplente;
Bellini avv. Paolo, del Foro di Bologna, componente supplente;
Artelli avv. Riccardo, del Foro di Bologna, componente supplente.

4. — *Corte di appello di Brescia*:

Binetti dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Brescia, presidente;
Pietrarota dott. Domenico, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, componente;
Gangi prof. Calogero, dell'Università degli studi di Milano, componente;
Reggio avv. Arturo, del Foro di Brescia, componente;
Biemmi avv. Pierfranco, del Foro di Brescia, componente;
Bellincioni dott. Alberto, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente;
Grillo dott. Costantino, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo, componente supplente;
Avanzini prof. Massimo, dell'Università degli studi di Milano, componente supplente;
Sicilia avv. Perugino, del Foro di Brescia, componente supplente;
Paroli avv. Innocenzo, del Foro di Brescia, componente supplente.

5. — *Corte di appello di Cagliari*:

Micheli dott. Antonio, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente;
Cocco dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, componente;
D'Angelo prof. Antonino, rettore dell'Università degli studi di Cagliari, componente;
Zonchello avv. Antonio, del Fòro di Cagliari, componente;
Angioni avv. Mauro, del Foro di Cagliari, componente;
Meloni dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;
Milano dott. Dionigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;
Carboni prof. Enrico, dell'Università degli studi di Cagliari, componente supplente;
Mereu avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente supplente;
Sanna Randaccio avv. Raffaele, del Foro di Cagliari, componente supplente.

6. — *Corte di appello di Catania*:

Ferroni dott. Ettore, presidente di sezione della Corte d'appello di Catania, presidente;
Lo Bartolo dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, componente;
Sabatini prof. Guglielmo, dell'Università degli studi di Catania, componente;
Ursino Vianelli avv. Giuseppe, del Foro di Catania, componente;
Vacirca avv. Vincenzo, del Foro di Catania, componente;
Guzzetta dott. Mario, presidente di sezione della Corte d'appello di Catania, presidente supplente;
Quattrocchi dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania, componente supplente;
Giorgianni prof. Michelino, dell'Università degli studi di Catania, componente supplente;
Noto avv. Sebastiano Luigi, del Foro di Catania, componente supplente;
Curcio avv. Salvatore, del Foro di Catania, componente supplente.

7. — *Corte di appello di Catanzaro*:

Spanò dott. Alberto, presidente di sezione della Corte d'appello di Catanzaro, presidente;
Cossu dott. Flavio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente;
Casalinuovo prof. Aldo, dell'Università degli studi di Roma, residente in Catanzaro, componente;
Greco avv. Angelo, del Foro di Catanzaro, componente;
Panaro avv. Domenico, del Foro di Catanzaro, componente;
Foderaro dott. Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, presidente supplente;

Marasco dott. Sallustio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, componente supplente;

Marincola Cattaneo avv. Vitaliano, del Foro di Catanzaro, componente supplente;

Paternostro avv. Fausto, del Foro di Catanzaro, componente supplente.

8. — *Corte di appello di Firenze*:

Giudice dott. Pietro, presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;

Volpe dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

Frosali prof. Raoul Alberto, dell'Università degli studi di Firenze, componente;

Castelnuovo Tedesco avv. Ugo, del Foro di Firenze, componente;

Celasco avv. Carlo, del Foro di Firenze, componente;

Petrocelli dott. Mario, consigliere di Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;

Rotella dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Firenze, componente supplente;

Furno prof. Carlo, dell'Università degli studi di Firenze, componente supplente;

Baldi-Papini avv. Ubaldo, del Foro di Firenze, componente supplente;

Paoli avv. Ugo, del Foro di Firenze, componente supplente.

9. — *Corte di appello di Genova*:

Perosio dott. Domenico, presidente di sezione della Corte d'appello di Genova, presidente;

Lanero dott. Francesco, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Genova, componente;

Cereti prof. Carlo, dell'Università degli studi di Genova, componente;

Podestà avv. Carlo, del Foro di Genova, componente;

Razeto avv. Gerolamo, del Foro di Genova, componente;

Tavolaccini dott. Pietro, consigliere di Corte d'appello di Genova, presidente supplente;

Deffenu dott. Alfredo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, componente supplente;

Balbi prof. Giovanni, dell'Università degli studi di Genova, componente supplente;

Zignoni avv. Gian Maria, del Foro di Genova, componente supplente;

Paganini avv. Amedeo, del Foro di Genova, componente supplente.

10. — *Corte di appello de L'Aquila*:

Aloisi dott. Emilio, primo pretore con funzioni di consigliere nella Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

Sclafani dott. Ulderico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente;

Pulvirenti prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Colagrande avv. Angelo, del Foro de L'Aquila, componente;

Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;

Nisii dott. Cleto, presidente del Tribunale de L'Aquila, presidente supplente;

Morreale dott. Vincenzo, procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila, componente supplente;

Ferrara Santamaria prof. Massimo, dell'Università degli studi di Roma, componente supplente;

Giuliani avv. Pietro, del Foro de L'Aquila, componente supplente;

Fabrocini avv. Federico, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

11. — *Corte di appello di Messina*:

Venuti dott. Nicolò, consigliere della Corte d'appello di Messina, presidente;

De Angelis dott. Edoardo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, componente;

Voci prof. Pasquale, dell'Università degli studi di Messina, componente;

Longo avv. Francesco, del Foro di Messina, componente;

Di Salvo avv. Ignazio, del Foro di Messina, componente;

Cannata dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Messina, presidente supplente;

Panetta dott. Francesco, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina, componente supplente;

Falzea prof. Angelo, dell'Università degli studi di Messina, componente supplente;

Brancati avv. Luigi, del Foro di Messina, componente supplente;

Di Paola avv. Biagio, del Foro di Messina, componente supplente.

12. — *Corte di appello di Milano*:

Paladini dott. Lodovico, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, presidente;

Neri dott. Mario, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte d'appello di Milano, componente;

Scherillo prof. Gaetano, dell'Università degli studi di Milano, componente;

Valente avv. Antonio, del Foro di Milano, componente;

Fredas avv. Pietro, del Foro di Milano, componente;

Raffaelli dott. Guido, presidente di sezione della Corte d'appello di Milano, presidente supplente;

Moltoni dott. Domenico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, componente supplente;

Barbero prof. Domenico, dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, componente supplente;

Bertoglio avv. Ettore, del Foro di Milano, componente supplente;

Zazo avv. Emiliano, del Foro di Milano, componente supplente.

13. — *Corte di appello di Napoli*:

Vigorita dott. Antonio, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente;

Falciatore dott. Pasquale, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, componente;

Buonocore prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Napoli, componente;

Piegari avv. Giuseppe, del Foro di Napoli, componente;

Loasses avv. Cesare, del Foro di Napoli, componente;

Santilli dott. Edgardo, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente supplente;

D'Errico dott. Filippo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, componente supplente;

Contieri prof. Enrico, dell'Università degli studi di Napoli, componente supplente;

Pepe avv. Edoardo, del Foro di Napoli, componente supplente;

Saffiotti avv. Fausto, del Foro di Napoli, componente supplente.

14. — *Corte di appello di Palermo*:

Romano dott. Salvatore, consigliere della Corte d'appello di Palermo, presidente;

Mercadante dott. Stefano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, componente;

Scaduto prof. Gioacchino, dell'Università degli studi di Palermo, componente;

Cracolici avv. Francesco, del Foro di Palermo, componente;

Ausiello avv. Camillo, del Foro di Palermo, componente;

Li Santi dott. Nicasio, consigliere della Corte di appello di Palermo, presidente supplente;

Maglienti dott. Salvatore, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, componente supplente;

Lipari prof. Francesco, dell'Università degli studi di Palermo, componente supplente;

Parlavecchio avv. Ferdinando, del Foro di Palermo, componente supplente;

Di Palma avv. Luigi, del Foro di Palermo, componente supplente.

15. — *Corte di appello di Perugia*:

Berarducci dott. Michelangelo, consigliere della Corte di appello di Perugia, presidente;

Vallerani dott. Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente;
Coviello prof. Leonardo, dell'Università degli studi di Perugia, componente;
Moroni avv. Pilade, del Foro di Perugia, componente;
Clementi avv. Giovanni, del Foro di Perugia, componente;
Soggiu dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Perugia, presidente supplente;
Mattioli dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, componente supplente;
Nocera prof. Umberto, dell'Università degli studi di Perugia, componente supplente;
Angeli avv. Giuseppe, del Foro di Perugia, componente supplente;
Vischia avv. Carlo, del Foro di Perugia, componente supplente.

16. — *Corte di appello di Potenza*:
Trombetti dott. Carlo, consigliere della Corte d'appello di Potenza, presidente;
Zannotti dott. Attilio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza, componente;
Picece prof. Luigi, dell'Università degli studi di Napoli, residente in Melfi, componente;
Rotunno avv. Giuseppe, del Foro di Potenza, componente;
Scognamiglio avv. Ettore, del Foro di Potenza, componente;
Savarese dott. Vincenzo, consigliere della Corte d'appello di Potenza, presidente supplente;
De Mattia dott. Camillo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, componente supplente;
Tamburrini avv. Antonio, del Foro di Potenza, componente supplente;
Morlino avv. Aldo, del Foro di Potenza, componente supplente.

17. — *Corte di appello di Roma*:
Morcavallo dott. Achille, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, presidente;
Martinelli dott. Roberto, avvocato generale presso la Procura generale della Repubblica della Corte di appello di Roma, componente;
Gismondi prof. Pietro, dell'Università degli studi di Macerata, residente in Roma, componente;
De Mauro avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;
Mantica avv. Giovanni, del Foro di Roma, componente;
Varallo dott. Alessandro, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;
Bernabei dott. Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;
Funaioli pro . Carlo Alberto, dell'Università degli studi di Siena, residente in Roma, componente supplente;
Rinaldi avv. Andrea, del Foro di Roma, componente supplente;
Drago avv. Sebastiano, del Foro di Roma, componente supplente.

18. — *Corte di appello di Torino*:
De Litala dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente;
Prassone dott. Luigi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, componente;
Antolisei prof. Francesco, dell'Università degli studi di Torino, componente;
Fiasconaro avv. Cristoforo, del Foro di Torino, componente;
Risso avv. Mario, del Foro di Torino, componente;
De Matteis dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di appello di Torino, presidente supplente;
Datta dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, componente supplente;
Bodda prof. Pietro, dell'Università degli studi di Torino, componente supplente;
Sola avv. Riccardo, del Foro di Torino, componente supplente;
Parella avv. Giuseppe, del Foro di Torino, componente supplente.

19. — *Corte di appello di Venezia*:
Pellegrini dott. Gilberto, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, presidente;
Sommella dott. Armando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, componente;
Trabucchi prof. Alberto, dell'Università degli studi di Padova, componente;
Pietriboni avv. Ernesto, del Foro di Venezia, componente;
Anzil avv. Aristide, del Foro di Venezia, componente;
Grieb dott. Tommaso, consigliere della Corte di appello di Venezia, presidente supplente;
Grisolia dott. Enrico, sostituto procuratore della Repubblica con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, componente supplente;
Carraro prof. Luigi, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Schenato avv. Giovanni, del Foro di Venezia, componente supplente;
Rizzardini avv. Giovanni Battista, del Foro di Venezia, componente supplente.

Roma, addì 30 gennaio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro Giustizia n. 4, *foglio n.* 348. — OLIVA

(1243)

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello di Lecce e Trento per l'anno 1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1948, in corso di registrazione, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le Corti d'appello di Lecce e di Trento;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visti gli articoli 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle Corti indicate, costituite come segue:

1. — *Corte di appello di Lecce*:
Stasi dott. Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Lecce, presidente;
De Mitri dott. Antonio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, componente;
Siciliani prof. Tommaso, dell'Università degli studi di Bari, componente;
De Simone avv. Giuseppe, del Foro di Lecce, componente;
Guglielmi avv. Atlante, del Foro di Lecce, componente;
Piazzalunga dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Lecce, presidente supplente;
Citti dott. Oronzo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce, componente supplente;
Carcaterra prof. Antonio, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;
Grosso avv. Giovanni, del Foro di Lecce, componente supplente;
Guacci avv. Giovanni, del Foro di Lecce, componente supplente.

2. — *Corte di appello di Trento*:
Bertolotti dott. Vittorio, presidente del Tribunale di Trento, presidente;
Bonomi dott. Pietro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento, componente;
Guiccardi prof. Enrico, dell'Università degli studi di Torino,

Marzani avv. Gino, del Foro di Trento, componente;
Martorana avv. Vincenzo, del Foro di Trento, componente;
Sette dott. Tullio, consigliere della Corte d'appello di Trento, presidente supplente;
Prati dott. Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento, componente supplente;
Luzzatto prof. Giuseppe Ignazio, dell'Università degli studi di Padova, componente supplente;
Cesarini Sforza avv. Eugenio, del Foro di Trento, componente supplente;
De Pilati avv. Mario, del Foro di Trento, componente supplente.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1948
Registro Giustizia n. 4, *foglio n.* 347. — OLIVA

(1244)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette di cui al bando di concorso indetto con decreto Ministeriale 15 giugno 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette, emesso con decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411;
Visti il testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424;
Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione esaminatrice nominata coi decreti Ministeriali 10 agosto 1946, n. 12331, 16 ottobre 1946, n. 22627, e 14 aprile 1947, n. 91919;
Considerato che i candidati all'esame debbono ancora sostenere la prova orale e che, invece, sono state già esaminate dalla predetta Commissione le domande degli aspiranti per il conseguimento dell'idoneità mediante titoli;
Che con successivo decreto sarà provveduto all'approvazione dell'elenco dei candidati idonei mediante esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, per titoli, alle funzioni di esattore delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411:

1. Abelli Roberto fu Giovanni.
2. Acerbi Erminia fu Angelo.
3. Albo Pasquale Paolo fu Pietro.
4. Allara Giuseppe fu Domenico.
5. Amenta Pietro di Pasquale.
6. Amiotti Giuseppe fu Alessandro.
7. Angelico Rosario di Alfio.
8. Antonucci Arturo fu Giuseppe.
9. Arlotta Giovanni di Carmelo.
10. Armandi Angela di Giuseppe.
11. Asciuti Mario di Luigi.
12. Bacchini Giuseppe fu Severino.
13. Bagliano Goffredo di Cesare.
14. Barachini Nilo di Ruffo
15. Barbagallo Giuseppe fu Francesco.
16. Barbieri Giuseppe fu Filippo.
17. Benecchi Risveglio di Costante.
18. Bernardi Maria fu Giacomo.
19. Bezzi Aroldo fu Alessio.
20. Bianchi Sebastiano di Antonino.
21. Bianchini Carolina fu Alessandro.
22. Binello Corrado fu Angelo.
23. Boni Anita fu Alcide.
24. Borsa Achille fu Giuseppe.
25. Boscolo Gino fu Alessandro.
26. Brettoni Elio di Adolfo.
27. Bronchi Lorenzo di Antoniotti.
28. Bruera Serafino fu G. Battista.
29. Bucchi Vincenzo fu Gioacchino.
30. Bucciarelli Brenno di Costantino.
31. Buzzacchi Andrea di Vincenzo.
32. Caldarola Michele fu Luigi.
33. Calenda Amalia di Eugenio.
34. Caliari Sergio di Giov. Battista.
35. Capodicasa Paolo fu Pasquale.
36. Cappannini Lucio di Americo.
37. Caramazza Francesco di Gerlando.
38. Carbognin Jolanda in Ciresola di Silvio.
39. Carissimi Concetta fu Alfredo.
40. Casnati Bernardino di Enea.
41. Cavalleri Giovanni fu Giovanni.
42. Cavazzini Giuseppe di Guido.
43. Cerana Maria fu Cesare.
44. Cerutti Giuseppe fu Carlo.
45. Checchi Rodolfo fu Luigi.
46. Cialfi Mario di Alfredo.
47. Cianta Alberto fu Pietro.
48. Cimica Oscar fu Giuseppe.
49. Ciresola Alessandro fu Gino.
50. Coco Santo fu Santo.
51. Colli Rocco fu Umberto.
52. Compagnone Giuseppe fu Innocenzo.
53. Confalonieri Giovanni E. di Luigi.
54. Correnti Pompeo fu Giuseppe.
55. Cracchi Giuseppe fu Alessandro.
56. Cristofanelli Nicola fu Giovanni.
57. D'Amico Ciro di Massimino.
58. D'Amico Salvatore di Massimino.
59. De Angelis Nazzareno di Enrico.
60. De Falco Riccardo fu Giacomo.
61. De Grandi Armando di Giovanni.
62. Della Ratta Giovanni fu Vincenzo.
63. Dellarole Brigida fu Andrea.
64. Dellarole Riccardo di Guglielmo.
65. Desilvestri Francesco fu Pietro.
66. De Vivo Luigi fu Ernesto.
67. Di Crosta Romualdo fu Vincenzo.
68. Di Leva Luigi di Giovanni.
69. Di Mauro Angelo fu Santi.
70. Di Pietro Mario fu Annibale.
71. Emmolo Giuseppe di Andrea.
72. Ericoli Mario fu Giuseppe.
73. Facchini Menotti fu Francesco.
74. Faccioli Guido fu Antonio.
75. Falcone Ernesto fu Vincenzo.
76. Falconi Florestano fu Cesare.
77. Fasano Giulio fu Davide.
78. Fatta Alessandro fu Giovanni.
79. Fenati Cassiano fu Giuseppe.
80. Feola Mauro fu Giuseppe.
81. Ferretti Ferruccio fu Efrem.
82. Forziati Daniele fu Diomede.
83. Franco Umberto fu Luigi.
84. Gallerani Roberto fu Deodato.
85. Galli Goffredo di Augusto.
86. Gandini Umberto fu Angelo.
87. Gerunda Mario fu Carmelo.
88. Ghisleri Enrico fu Luigi.
89. Gilli Alcide fu Ettore.
90. Giuliano Francesco fu Alfonso.
91. Glorioso Alberto fu Giuseppe.
92. Grassi Vittorio fu Ottavio.
93. Grassini Maria di Luigi Domenico.
94. Graziano Giuseppe di Tommaso.
95. Gregni Lidano fu Arduino.
96. Grimaldi Biagio di Alfonso.
97. Guarini Antonio fu Francesco.
98. Guasparini Anna fu Jacopo.
99. Guerini Giovanni fu Battista.

100. Guidi Mario di Guido.
101. Gulisano Giuseppe fu Giovanni.
102. Jannicelli Luigi di Michele.
103. Lamberti Claudio di Raffaele.
104. Lancellotti Cesare fu Emidio.
105. Landi Federico fu Alfonso
106. Lanza Arturo fu Giovanni.
107. Lazzerini Bianca fu Ugo ved. Ciulli.
108. Lombardi Domenico di Marcello.
109. Maione Gennaro di Girolamo.
110. Mancini Zefferino Solferino fu Giuseppe.
111. Manzini Giuseppe.
112. Marrone Augiolino di Andrea.
113. Martucci Stefano fu Giovanni.
114. Marzo Domenico fu Francesco.
115. Meglioli Oreste fu Pasquale.
116. Mendola Valdo fu Francesco.
117. Messina Cesare fu Pasquale.
118. Mezzadri Enrico fu Giuseppe.
119. Migliavacca Maria fu Giovanni.
120. Minola Ubaldo fu Angelo.
121. Montesano Giacinto di Pasquale.
122. Morales Giuseppe fu Carmelo.
123. Mortellaro Giuseppe di Giovanni.
124. Nicolosi Francesco fu Antonino.
125. Omodeo Salè Giuseppe di Ottavio.
126. Oreti Gemma fu Oreste.
127. Ottina Carlo Giuseppe fu Enrico.
128. Pala Fernando di Augusto.
129. Paoli Amilcare fu Filippo.
130. Paternò Giuseppe fu Francesco.
131. Paternò Mauro di Salvatore.
132. Pericoli Maria fu Nicola.
133. Perissi Giuseppe fu Silvio.
134. Pettineo Giuseppe Nicolò fu Benedetto.
135. Pezzarossi Alfonso fu Prospero.
136. Pezzati Armida di Rodolfo.
137. Piccinini Luciano fu Girolamo.
138. Piemontese Matteo di Giuseppe.
139. Pigliapochi Ernesto fu Giacomo.
140. Pilotelli Renato fu Giovanni.
141. Piraino Giuseppe di Andrea.
142. Pirrone Vincenzo fu Antonino.
143. Placido Valentino fu Concezio-Donato.
144. Polizzi Giuseppe fu Giuseppe.
145. Quattrocchi Salvatore di Pasquale.
146. Racca Apollonia fu Giuseppe.
147. Ranzanici Maria di Francesco.
148. Reggiani Giovanni fu Cesare.
149. Renzini Renzo fu Luigi.
150. Rizza Vincenzo di Salvatore.
151. Rizzi Mario fu Carlo.
152. Rychlicki Gino fu Boleslao.
153. Rychlicki Helios fu Boleslao.
154. Robbiano Anna di Michele.
155. Rocca Attilio di Pietro.
156. Romeo Francesco fu Antonio.
157. Roncan Domenico-Maria di Angelo.
158. Rosti Antonio fu Giuseppe.
159. Rougier Amedeo fu Antonio.
160. Salimbeni Francesco fu Giuseppe.
161. Santacchi Lucia di Pietro.
162. Scardino Francesco fu Girolamo.
163. Scarduelli Giovanni di Umberto.
164. Schiralli Pasquale di Cataldo.
165. Scibilia Felice fu Matteo.
166. Sella Maria di Emilio.
167. Serafini Luigi fu Antonio.
168. Sereni Elide fu Giuseppe.
169. Simone Attilio fu Francesco.
170. Sola Virgilio di Gabriele.
171. Sommariva Gianfranco-Vittorio fu Giulio.
172. Sommatis Pietro di Giuseppe.
173. Spaducci Amina-Maria di Benedetto.
174. Stasi Antonio di Pasquale.
175. Suppa Giuseppe fu Vincenzo.
176. Suraci Antonio di Vincenzo.
177. Tiberii Luigi fu Gaetano.
178. Tintilla Giorgio di Giuseppe.
179. Toto Laura fu Nicolò.
180. Tramontano Aurora di Alfonso.
181. Trombetta Luigi fu Cesare.
182. Valagussa Ugo di Leonardo.
183. Vallone Matteo fu Nicolò.
184. Venchi Adriano fu Vittorio.
185. Zanaboni Licurgo fu Francesco.
186. Zappalà Cirino fu Giuseppe.
187. Zorzoli Antonio di Pietro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1948

(1179) *Il Ministro*: PELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.